



CONFINDUSTRIA  
VENETO EST

Area Metropolitana  
Venezia Padova Rovigo Treviso

# Regolamento UE 2023/2831

del 13 dicembre 2023

## De Minimis

4 marzo 2024

	2023/2831	2013/1407
<b>Applicazione</b>	dal 01/01/2024 al 31/12/2030	fino al 31/12/2023
<b>Periodo di riferimento</b>	mobile, ultimi 36 mesi Data di concessione	ultimi 3 esercizi finanziari Data di concessione
<b>Plafond complessivo massimo (impresa unica)</b>	300.000 euro ( <i>impresa unica</i> )	200.000 euro ( <i>impresa unica</i> )
<b>Gestione eccedenza dell'aiuto rispetto al limite del plafond</b>	Non erogato l'intero aiuto ( <i>Possibile l'erogazione parziale dell'aiuto fino a saturazione rimodulazione</i> )	Non erogato l'intero aiuto ( <i>Possibile l'erogazione parziale dell'aiuto fino a saturazione rimodulazione</i> )
<b>In caso di fusione o acquisizione</b>	Il valore del plafond della Newco è determinato dalla somma dei singoli plafond delle aziende fuse. Gli aiuti concessi precedentemente rimangono legittimi	
<b>In caso di scissione</b>	Il plafond è determinato assegnando ciascun contributo alla (newco) scissa che ha fruito effettivamente dell'aiuto. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto è ripartito in proporzione al valore contabile del capitale azionario delle (newco) scisse	
<b>Valore aiuti erogabili in più quote (es. in diversi anni)</b>	L'intensità dell'aiuto deve essere definito al momento della concessione mediante attualizzazione	



Per **impresa** si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che *«un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell'attività economica»* svolta dall'impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (**giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità** debbano essere considerate un'impresa unica.

*Definizione:* ai fini del regolamento, sono «impresa unica» tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Per **impresa** si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (**giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità** debbano essere considerate un'impresa unica.

*Definizione:* ai fini del regolamento, sono «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

